

R.A.C.L. n. 237/2022



TRIBUNALE DI NUORO

Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede, nel proc. iscritto al n. R.A.C.L. 237/2022, promosso da:

BALDINU ROSA

parte ricorrente

contro

MINISTERO ISTRUZIONE

USR REGIONALE SARDEGNA

Ambito territoriale NUORO

parte convenuta

visti gli artt. 409 e ss. c.p.c., nonché l'art. 415 c.p.c. e l'art. 416 c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno **22 novembre 2022, alle ore 09,00 e ss.**;

DISPONE

che la ricorrente notifichi al Ministero dell'Istruzione, all'USR Sardegna e all'Ambito Territoriale di Nuoro (soggetti indicati dalla stessa ricorrente, in atto introduttivo, come convenuti principali e determinati) entro i termini di legge copia del ricorso e del presente decreto;

§ visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ...*



quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

§ ritenuto che l'evoluzione normativa e tecnologica permetta di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la stessa finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

§ ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c. nei confronti dei soggetti controinteressati (come individuati nell'istanza stesa in ricorso);

dispone altresì

che parte ricorrente, entro il medesimo termine sopra indicato per la notifica, provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR, su quello dell'USR Sardegna e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna agli stessi di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e verbale e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienze già fissata;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati (pur sinteticamente individuati);
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza;

e prescrive

che il MIUR, l'USR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione del provvedimento che definirà il procedimento, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la



specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Contestualmente

AVVERTE

I convenuti e i controinteressati che, per non incorrere in decadenze e/o preclusioni, dovranno costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Nuoro, 26/07/2022

IL GIUDICE
dott. Paolo Dau

